

Gazzetta ufficiale

L 234

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
31 agosto 2012

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/491/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d'asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l'articolo 59, paragrafo 7 ⁽¹⁾** 4

Regolamento di esecuzione (UE) n. 785/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 7

Prezzo: 3 EUR

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP

(2012/491/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, in merito a misure da adottare e a procedure da seguire per l'attuazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽²⁾ è stato inizialmente modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽³⁾ ed è stato modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽⁴⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»). La seconda modifica è stata applicata provvisoriamente a decorrere dal 31 ottobre 2010.
- (2) L'articolo 15 dell'accordo di partenariato ACP-UE istituisce un Consiglio dei ministri ACP-UE dotato della facoltà di prendere decisioni conformemente all'accordo di partenariato ACP-UE.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽³⁾ Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

⁽⁴⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

- (3) Conformemente al punto 6 dell'allegato I *ter* dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE, a nome del Consiglio dei ministri ACP-UE, può riassegnare fondi tra gli strumenti di cui al punto 2 di tale allegato per far fronte alle esigenze di programmazione nell'ambito di uno di essi.

- (4) Il saldo dei fondi disponibili nell'ambito della dotazione del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) destinata alla cooperazione intra-ACP non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia. È necessario trasferire alla dotazione per la cooperazione intra-ACP un importo di 195 000 000 EUR proveniente dalle risorse non assegnate del 10° FES per consentire il finanziamento di azioni fondate sulle attuali priorità dell'Unione europea e degli Stati ACP, compresa una ricostituzione del Fondo per la pace in Africa nella misura di 100 000 000 EUR.

- (5) L'Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° FES a favore della dotazione destinata alla cooperazione intra-ACP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativamente alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo, alla cooperazione intra-ACP si basa sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

Possono essere concordate modifiche formali e di minore entità del progetto di decisione senza che occorra modificare la presente decisione.

Articolo 2

Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa, dalla riassegnazione finanziaria di 195 000 000 EUR, 100 000 000 EUR sono destinati al Fondo per la pace in Africa.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../2012 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE
del ...

relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione intra-ACP

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾ e per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽³⁾ («l'accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare il punto 6 dell'allegato I *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) Il saldo della dotazione intra-ACP del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) non è sufficiente per far fronte alle esigenze di programmazione evidenziate dalla revisione intermedia della strategia intra-ACP del 10° FES.
- (2) Occorre alimentare il Fondo per la Pace in Africa per continuare a fornire una risposta rapida ed efficace a situazioni di conflitti violenti in Africa.
- (3) Per consentire il finanziamento delle priorità dell'UE e degli Stati ACP, l'importo necessario dovrebbe essere trasferito dalle risorse non assegnate del 10° FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP.
- (4) È opportuno che il Comitato degli ambasciatori ACP-UE adotti senza indugio la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cooperazione intra-ACP

Un importo di 195 000 000 EUR è trasferito dalle risorse non assegnate del 10° FES alla dotazione per la cooperazione intra-ACP, conformemente agli obiettivi di cui agli articoli 11, 28, 29 e 30 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Articolo 2

Richieste di finanziamento

Conformemente all'articolo 12 *ter*, lettera a), dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE chiede alla Commissione di finanziare le attività proposte, rispettivamente, dall'UE e dal gruppo degli Stati ACP e in particolare di fornire un finanziamento supplementare al Fondo per la pace in Africa per un importo complessivo di 100 000 000 EUR, al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione africana e delle organizzazioni regionali per far fronte alle sfide in materia di sicurezza in tutta l'Africa.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

⁽³⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 784/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d'asta destinata ad essere designata dalla Germania e ne rettifica l'articolo 59, paragrafo 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽²⁾, consente agli Stati membri che non partecipano all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, di designare una piattaforma propria per la vendita all'asta della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE. La designazione di tali piattaforme d'asta è subordinata alla registrazione della piattaforma d'asta di cui all'allegato III, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, terzo comma, del medesimo regolamento.

(2) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Germania ha informato la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento e di designare una propria piattaforma d'asta.

(3) Il 9 marzo 2012 la Germania ha comunicato alla Commissione l'intenzione di designare European Energy Exchange AG (in appresso «EEX») quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

(4) Il 22 marzo 2012 la Germania ha presentato la notifica al Comitato sui cambiamenti climatici. Inoltre, la Germania ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni e chiarimenti, integrando opportunamente detta notifica.

(5) La designazione proposta di EEX quale piattaforma d'asta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010 è compatibile con le esigenze del regolamento e coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

(6) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1031/2010 una piattaforma d'asta non deve valersi abusivamente del contratto che la designa per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale per le sue altre attività, in particolare riguardo al mercato secondario che organizza. Pertanto, la registrazione di EEX quale piattaforma d'asta deve essere subordinata all'obbligo per EEX di consentire che potenziali offerenti partecipino alle aste senza dover diventare membri o partecipanti del mercato secondario organizzato da EEX o di qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi.

(7) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 1031/2010 gli Stati membri, nel designare una piattaforma d'asta, devono tenere conto della misura in cui si prevedono disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d'asta di trasferire alla piattaforma che ad essa succederà tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste. Occorre definire tali disposizioni in modo chiaro e per tempo, nell'ambito di una strategia di uscita che dovrà essere esaminata dal sorvegliante d'asta. È opportuno che EEX elabori una siffatta strategia di uscita e tenga in massimo conto il parere in merito del sorvegliante d'asta.

(8) Una piattaforma d'asta ha l'obbligo di richiedere il parere del sorvegliante d'asta in merito alla metodologia per

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1031/2010. Tuttavia, qualora il sorvegliante d'asta non sia stato designato prima dell'inizio dell'asta di cui trattasi, è opportuno autorizzare la piattaforma d'asta a procedere senza disporre del parere del sorvegliante d'asta.

- (9) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (10) Occorre inoltre correggere alcuni riferimenti di cui all'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
- (11) Al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste da parte della piattaforma d'asta designata dalla Germania, il presente regolamento deve entrare in vigore il più rapidamente possibile.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1031/2010

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
- «44) “strategia di uscita”, uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano il sorvegliante d'asta o la piattaforma d'asta di cui trattasi che contengono disposizioni dettagliate volte a garantire:
- a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d'asta da parte della piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata;
- b) la trasmissione alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d'asta o ad entrambi di tutte le informazioni relative al procedimento d'asta necessarie ai fini della procedura d'appalto per la designazione della piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata;
- c) la trasmissione alle amministrazioni aggiudicatrici o al sorvegliante d'asta o alla piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata, o a qualsiasi combinazione di essi, dell'assistenza tecnica che consenta alle amministrazioni aggiudicatrici o al

sorvegliante d'asta o alla piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata, o a qualsiasi combinazione di essi, di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).»;

- 2) all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Prima dell'inizio dell'asta la piattaforma determina il metodo d'applicazione del paragrafo 6, previa consultazione del sorvegliante d'asta che esprime un parere in merito e previa informazione dell'autorità competente nazionale di cui all'articolo 56.

La piattaforma può modificare il metodo, tra due periodi d'offerta sulla stessa piattaforma, dopo aver consultato il sorvegliante d'asta, averne ottenuto il parere e aver informato le autorità competenti nazionali di cui all'articolo 56.

Qualora il sorvegliante d'asta non sia stato designato almeno un mese prima dell'inizio dell'asta di cui trattasi, la piattaforma d'asta può applicare la metodologia prevista senza disporre del parere del sorvegliante d'asta.

La piattaforma tiene nella massima considerazione il parere del sorvegliante d'asta.»;

- 3) all'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora il sorvegliante d'asta non sia stato designato almeno un mese prima dell'inizio dell'asta di cui trattasi, la piattaforma può procedere al cambiamento di orario previsto.»;

- 4) all'articolo 25, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il sorvegliante d'asta esprime pareri ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 8, paragrafo 3, e secondo il disposto dell'allegato III. I pareri sono emessi entro un lasso di tempo ragionevole.»;

- 5) l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Retifica del regolamento (UE) n. 1031/2010

All'articolo 59, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La tabella dell'allegato III al regolamento (UE) n. 1031/2010 è sostituita dalla tabella seguente:

«Piattaforme d'asta designate dalla Germania»		
1	Piattaforma	European Energy Exchange AG (EEX)
	Periodo di vigenza della designazione	Da non prima del 1° settembre 2012 fino almeno al 31 marzo 2013 e non oltre il 31 dicembre 2013, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma.
	Condizioni	L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da un terzo qualsiasi.
	Obblighi	Entro due mesi dal 1° settembre 2012 EEX presenta la propria strategia di uscita alla Germania per consultazione del sorvegliante d'asta. Entro due mesi dalla ricezione del parere del sorvegliante d'asta EEX rivede la propria strategia di uscita, tenendo il massimo conto di detto parere. La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale ai pertinenti rapporti contrattuali con EEX.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 785/2012 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	66,1
	ZZ	66,1
0707 00 05	MK	43,1
	TR	95,4
	ZZ	69,3
0709 93 10	TR	108,7
	ZZ	108,7
0805 50 10	AR	102,1
	CL	88,4
	TR	96,0
	UY	84,7
	ZA	93,5
	ZZ	92,9
0806 10 10	BA	54,5
	CL	206,9
	EG	197,6
	TR	147,1
	XS	91,2
	ZZ	139,5
0808 10 80	AR	114,4
	BR	75,4
	CL	110,7
	NZ	127,0
	US	153,8
	ZA	101,0
	ZZ	113,7
0808 30 90	CN	75,8
	TR	135,1
	ZA	103,8
	ZZ	104,9
0809 30	TR	162,0
	ZZ	162,0
0809 40 05	BA	60,8
	HR	73,9
	IL	73,7
	MK	67,5
	ZZ	69,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

